

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di <i>Oryza sativa</i> .	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0081	Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2012/0287- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di *Oryza sativa*”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea lamenta il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di *Oryza sativa*.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 31 maggio 2012, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate alla trasposizione della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure predette non sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che, a tutt'oggi, la stessa Direttiva non sia stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/1/UE mediante il Decreto del Ministero dell'Agricoltura in data 19 luglio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2012/0081- ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/60/UE della Commissione, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Ai sensi dell'art. 16 della medesima, gli Stati membri adottano, entro il 30 novembre 2011, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene, atteso che i provvedimenti predetti non sono stati ancora comunicati, che i medesimi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 25 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione, alla Direttiva 2010/60/UE in oggetto, mediante il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2011/2132- ex art. 258 del TFUE****"Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta l'avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), facendo riferimento all'approvazione, da parte dell'Italia, di numerose Risoluzioni in seno all'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l'Unione europea vanta una "competenza esclusiva", gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all'Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un'influenza sull'ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell'ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell'Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell'Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all'uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo - ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l'Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall'Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell'ordinamento interno dell'Unione europea, come stabilito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell'OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell'ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell'Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all'Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell'Unione europea, secondo la procedura indicata dall'art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l'Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all'Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell'Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all'Ottobre dello stesso 2011.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2012/0281	Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2012/0196	Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/0084	Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell’allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona)	MM	No	Stadio invariato

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 8 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Stadio invariato
Scheda 12 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 13 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Si	Stadio invariato
Scheda 17 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 18 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 20 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	MM ex 260 C-50/10	No	Stadio invariato
Scheda 21 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Stadio invariato
Scheda 22 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 23 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Si	Stadio invariato
Scheda 24 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM ex 260 C-573/08	No	Stadio invariato
Scheda 25 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM ex 260 C-164/09	No	Stadio invariato
Scheda 26 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 27 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 28 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2012/4096- ex art. 258 del TFUE

“Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali, che si propone di istituire, in tutti gli Stati membri UE, una catena di aree protette costituenti, nel complesso, la rete “Natura 2000”. Le aree di cui si tratta sono quelle interessate dalla presenza di habitat naturali di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa. Ai sensi dell’art. 4 della menzionata Direttiva, il singolo Stato membro redige una lista di tali zone, in quanto connotate dalla presenza di un habitat di cui alla Direttiva. Nell’ambito di detti elenchi, la Commissione europea individua i SIC, cioè i Siti di Importanza Comunitaria, in relazione ai quali lo Stato membro stesso dovrà adottare le misure adeguate ad evitare o eliminare o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro sei anni dall’inclusione dell’area, da parte della Commissione, nella lista dei SIC, lo Stato membro deve qualificare la medesima come ZSC (Zona Speciale di Conservazione). La denominazione di un’area come ZSC impone l’applicazione, ai fini della tutela degli habitat ad essa relativi, di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani, oltre che di misure di tipo pubblicitario o privatistico, funzionali alla salvaguardia dell’ambiente tutto e, in particolare, delle specie animali e vegetali che lo popolano. A tal proposito, la Commissione ritiene che gli obblighi, previsti dalla sopraddeata Direttiva 92/43/CEE, siano rimasti inadempiti con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Brughiera del Dosso”, qualificato come tale per ospitare l’habitat n. 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*”, di cui all’Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa, è stato rilevato in molteplici circostanze. Infatti, con sentenza del 22/9/2008 del Tribunale di Milano, il sig.r Umberto Quintavalle, titolare della proprietà “Cascina Tre Pini” - situata all’interno del SIC in questione ed occupante gran parte dell’estensione di questo - otteneva la liquidazione di un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, a motivo dell’inquinamento derivante dalla prossimità del citato aeroporto. Si precisa che, nella sentenza menzionata, il giudice rilevava come la propinquità del manto forestale, insistente sui terreni di proprietà del Quintavalle, alle zone dell’aeroporto investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili), fosse stata determinante ai fini del deperimento della popolazione arborea. Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che confermava come, anche a seguito della suddetta sentenza, l’habitat del SIC predetto continuava ad essere esposto alle influenze nocive già denunciate in sede giudiziaria. Pertanto, la Commissione europea contesta alle competenti Autorità italiane: 1) di non avere adottato le misure di salvaguardia dell’ambiente richieste dalla qualificazione della zona, sopra indicata, in termini di SIC; 2) di aver lasciato trascorrere i sei anni previsti dalla Direttiva (vedi sopra) senza provvedere alla riqualificazione dello stesso SIC sotto l’etichetta di ZSC, con l’applicazione dei coerenti piani di gestione e delle ulteriori misure al riguardo previsti.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2012/2054- ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta trasposizione, in Italia, della Direttiva 2007/60/CE. Tale Direttiva è stata recepita, nell’ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 2010/49. Riguardo all’atto di recepimento in questione, la Commissione ha constatato alcune indebite difformità rispetto al testo della suddetta Direttiva. In primo luogo, si sottolinea come l’art. 2, punto 1 della Direttiva stessa, dopo aver definito l’“alluvione”, in generale, come l’allagamento temporaneo di aree che, normalmente, non sono coperte d’acqua, elenca una serie di ipotesi particolari ricomprese in essa definizione. Nel considerare tali fattispecie peculiari, la Direttiva stessa concede, agli Stati membri, la facoltà di escludere dal concetto di alluvione l’allagamento provocato dagli impianti fognari. Al riguardo, il Decreto Legislativo, di cui sopra, stabilisce che dalla nozione di “alluvione” esulano gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi metereologici. Ne deriva, pertanto, che il legislatore italiano ha estromesso dall’area di riferimento del termine “alluvione” - sottraendole quindi all’ambito di applicazione della Direttiva - tutta una serie di ingenti allagamenti non riconducibili ad agenti metereologici, come, ad esempio, i maremoti o il cedimento di una diga. La Commissione osserva, in proposito, che la normativa italiana non si è attenuta ai dettami di cui alla Direttiva 2007/60/CE, in quanto, in luogo di escludere la limitata ipotesi ammessa dalla medesima (gli allagamenti da impianti fognari), ha sottratto un intero settore di ipotesi di allagamento (tutte quelle non imputabili ad eventi metereologici) alla sfera di applicazione delle prescrizioni contenute nella Direttiva medesima. La Commissione ha, peraltro, individuato un’ulteriore punto di discrepanza fra la Direttiva 2007/60/CE e la disciplina attuativa interna, relativo all’allegato alla Direttiva in questione. Quest’ultimo contiene una parte B, recante menzione degli “elementi” che debbono essere indicati negli aggiornamenti successivi dei “piani di gestione dei rischi da alluvioni”. Nell’ambito di tali elementi, detta parte B dell’allegato indica, al punto 1, una “sintesi dei riesami svolti a norma dell’articolo 14”. Tali disposizioni sono state recepite, dal Decreto Legislativo di cui in precedenza, nel suo allegato 1, parte B, punto 1, il quale fa riferimento a “una sintesi dei riesami svolti a norma dell’art. 13”, laddove, secondo la Commissione, avrebbe dovuto piuttosto richiamare l’art. 12, poiché è specificatamente quest’ultimo – e non il 13 – che, nel corpo di norme contenute nel Decreto 2010/49, riprende il disposto di cui all’art. 14 della Direttiva 2007/60/CE.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Con nota del 13/3/2012 le Autorità italiane hanno annunciato che le richieste modifiche al Decreto Legislativo 2010/49 verranno inserite come emendamento alla Legge comunitaria 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2012/0281- ex art. 258 del TFUE

"Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima, gli Stati membri pongono in essere, entro il 10 giugno 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure di attuazione suddette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/0196- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Ai sensi dell’art. 23 della medesima, gli Stati membri pongono in essere, entro il 26 novembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure di attuazione suddette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora traspunta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/128/CE mediante il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2012/0084- ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, non è stata ancora recepita nell'ambito del diritto interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/37/UE mediante Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 24 maggio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/4021- ex art. 258 del TFUE

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti, nonché dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato. Detta “adeguatezza” deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 1 della medesima Direttiva, che indica come scopo della stessa quello di garantire uno smaltimento dei rifiuti che tenga conto “il più possibile” della salvaguardia dell’ambiente. Pertanto, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, l’Ordinanza 31/12/2010 n. Z0012, del Presidente della Regione Lazio, ingiungeva alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, in modo da assoggettare al relativo trattamento i rifiuti da depositare nella stessa discarica. Rimanendo inattuata tale Ordinanza, la Regione Lazio ne emanava una successiva in data 30/6/2011, con cui reiterava l’ingiunzione ad installare gli impianti predetti. Con ulteriore Ordinanza del 29/12/2011, si sollecitavano gli operatori ad installare impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ma si ometteva il riferimento alle succitate unità di tritovagliatura, senza precisare, tuttavia, se le medesime fossero state già installate. Ora, la Commissione rileva che, anche nell’ipotesi in cui gli impianti di trito-vagliatura fossero stati impiantati, ancora non verrebbe soddisfatta l’esigenza di sottoporre i rifiuti, prima del posizionamento in discarica, alle modalità di trattamento più avanzate. Infatti, la tritovagliatura non consente un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti, né la “stabilizzazione” della loro “frazione organica”, operazione, quest’ultima, che riduce le possibilità che le sostanze pericolose in essi contenute si disperdano nell’ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Inoltre si rileva, in base alla documentazione presentata dalle stesse Autorità nazionali (soprattutto il progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017”), che la situazione dello smaltimento dei rifiuti presenta gravi deficienze in tutta la Regione: per quanto riguarda Roma, la carenza di impianti di TMB sussisterebbe non solo a Malagrotta ma anche nelle discariche di Via Salaria e di Roccacencia, mentre, con riferimento alla Regione Lazio in generale, alcune Province presenterebbero un assoluto deficit di impianti TMB, con conseguente sovraccarico degli impianti dello stesso tipo presso le discariche di Province più attrezzate. Infine, in ordine ai measmi provenienti dalla discarica di Malagrotta, viene rilevata la violazione dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE, che stabilisce come lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire senza provocare, fra l’altro, emissione di odori molesti.

Stato della Procedura

In data 31 maggio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/4009- ex art. 258 del TFUE

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona”, in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti in garanzia degli equilibri naturali, paesaggistici ed artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno dichiarato la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/2218- ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/66/CE , riguardante pile ed accumulatori, nonché i rifiuti di pile ed accumulatori, non è stata recepita correttamente da parte del legislatore italiano. Quest’ultimo ha dato attuazione alla Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 20 novembre 2008 n. 188, successivamente modificato mediante Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009. Riguardo a tale testo normativo, la Commissione ha riscontrato diversi punti di difformità rispetto alle prescrizioni di cui alla Direttiva in questione. Tali profili di incongruenza della normativa italiana sono di seguito descritti e, in generale, implicano una restrizione indebita del campo di applicazione della Direttiva 2006/66. In primo luogo, l’art. 1, paragrafo 1, della Direttiva suddetta indica, in linea generale, che la medesima contiene non soltanto norme concernenti l’immissione sul mercato di pile ed accumulatori, ma, altresì, il divieto di commerciare pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. Tale divieto, per converso, non viene riportato nell’art. 1, co. 1 del suddetto Decreto, che dovrebbe specificatamente attuare la disposizione citata. L’art. 13 della Direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di attivarsi per inventare nuovi metodi di riciclaggio e di trattamento, nonché per incoraggiare la ricerca di metodi di riciclaggio che siano, segnatamente, ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori. Al riguardo, il Decreto in oggetto non prevede, a carico della Repubblica italiana, il predetto obbligo di sviluppare tecnologie di recupero ecocompatibili ed efficaci. L’art. 14 della Direttiva consente che i residui di pile e accumulatori vengano smaltiti in discarica o inceneriti, ma soltanto alla condizione che siano stati previamente sottoposti sia a trattamento che a riciclaggio, cumulativamente. Il Decreto in questione, invece, alleggerendo gli obblighi dello Stato membro, ammette che detti residui possano essere depositati in discarica ovvero inceneriti, solo che siano stati, preventivamente, o soggetti a trattamento, o a riciclaggio. L’art. 15 della Direttiva consente il trattamento e il riciclaggio degli anzidetti rifiuti, fuori dello Stato membro che li ha prodotti - cioè in altri Stati UE o in stati terzi - soltanto ove vengano rispettate le prescrizioni di cui al Regolamento CEE 259/93, laddove l’art. 12 del Decreto prevede che solo il “trattamento” dei rifiuti stessi, fuori di Italia, debba necessariamente avvenire in conformità ai requisiti di cui al citato Reg. 259/93, ma non il “riciclaggio”. Altresì, l’art. 23 del Decreto sottopone all’obbligo di contrassegno solo le pile e gli accumulatori, mentre la Direttiva estende tale obbligo anche ai pacchi batterie (art. 21, par. 1, Dir. 2006/66). L’art. 21 della Direttiva, par. 6, peraltro, richiede che tutti i simboli di cui al medesimo articolo – e non solo quello di cui all’allegato II – vengano apposti in modo visibile, leggibile ed indelebile, mentre il decreto prevede l’apposizione solo del simbolo di cui all’allegato IV del Decreto stesso (che corrisponde al predetto allegato II). Infine, la Commissione eccepisce che l’allegato III, Parte A relativa al “trattamento” è stato recepito nell’allegato II del Decreto sotto la rubrica “Parte B – riciclaggio”, con la conseguenza che disposizioni della Direttiva concernenti il trattamento sono state raccolte, impropriamente, sotto la rubrica “riciclaggio”.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/2217- ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/7/CE, abrogante la Direttiva 76/160/CEE e relativa alla qualità delle acque di balneazione, non è stata trasposta interamente nell’ordinamento italiano. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla suddetta Direttiva mediante il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116. In particolare, l’art. 10 della Direttiva in questione prescrive, ove un bacino idrografico comporti un impatto “transfrontaliero” sulle acque di balneazione – quindi influisca non solo sulle acque del singolo Stato membro, ma anche su quelle di altri Paesi UE – che gli Stati membri debbano collaborare nell’attuazione della Direttiva stessa. Tale collaborazione, precisa il medesimo articolo, può essere realizzata anche per il tramite di un opportuno scambio di informazioni e l’adozione di azioni comuni per limitare tale impatto. Nella lettera del 28/9/2010 la Commissione sottolineava che l’art. 13, contenuto nel Decreto italiano predetto, prendeva in considerazione la possibilità che l’inquinamento delle acque balneabili esorbitasse dall’ambito territoriale di una singola Regione o Provincia autonoma, riversandosi sulle acque appartenenti ad altre Regioni o Province autonome. In tale evenienza, lo stesso articolo imponeva una gestione collettiva dell’emergenza, facendo obbligo, alle diverse entità territoriali coinvolte, di cooperare per ridurre l’inquinamento, anche tramite lo scambio di informazioni e l’esercizio di un’azione comune. Tuttavia, nessun cenno risultava dall’articolo suddetto, circa l’ipotesi in cui l’inquinamento del bacino idrografico estendesse i suoi effetti alle acque di balneazione di uno Stato membro diverso dall’Italia. Alla lettera di cui si tratta, le Autorità italiane rispondevano con la nota 13 dicembre 2010, riconoscendo la lacuna del Decreto Legislativo n. 116/2008, come evidenziata dalla Commissione. Pertanto, le medesime Autorità facevano presente di voler provvedere ad una modifica del Decreto suddetto, in modo da recepire anche l’articolo 10 della Direttiva 2006/7/CE. Tuttavia, poiché al primo semestre del 2012 il testo normativo in questione non era stato ancora predisposto, la Commissione ribadiva i rilievi sopra rappresentati.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Con nota del 13 marzo 2012 la Presidenza del Consiglio ha comunicato alla Commissione europea l’inserimento, nell’ambito del disegno di Legge comunitaria 2011, dell’art. 21, il quale dovrebbe attuare l’art. 10 della Direttiva 2006/7/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.